

**Contratto di appalto per il
Servizio di Light lunch
CIG: BC4943E286- Codice commessa: FC/24**

*

Art. 1 - Le Parti

1. **Fondazione Sistema Toscana**, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del Direttore, Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione medesima, di seguito denominata per brevità "FST" o anche "Committente".
2. **Food Fabbrica S.r.l.**, con sede legale a Prato in via Giuseppe Verdi n. 28, codice fiscale e partita IVA n. 02413040979, in persona del suo legale rappresentante, Società di seguito denominata anche soltanto "Affidataria" oppure "Esecutore".

Art. 2 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) sono assunti, ai sensi degli articoli 15 e 114 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche soltanto "Codice") dalla Responsabile dell'Area Cinema e Mediateca di FST, Stefania Ippoliti (recapito e-mail: s.ippoliti@fst.it).
2. Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 3 - Oggetto dell'incarico, termine finale per l'esecuzione, Importo del corrispettivo

1. Oggetto dell'obbligazione assunta dall'Affidataria è il servizio di Light lunch per 40pp presso le Manifatture Digitali Cinema Prato il giorno 1/07/2026. Il Preventivo formulato dall'Affidataria, del quale la Committente ha scelto l'Opzione 1, costituisce parte integrante del contratto formulato dalle Parti.
2. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidataria per l'esecuzione di tutti i servizi sopra descritti è di **€ 1.000,00 (euro novecento/00) oltre IVA**.

Art. 4 – Divieto di recesso e valore del contratto

1. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.
2. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
3. Qualora in corso di svolgimento del servizio si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente potrebbe imporre all'Affidataria l'esecuzione con conseguente, proporzionale incremento del corrispettivo, alle condizioni previste nella presente scrittura.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 comma 4 del Codice, l'importo massimo stimato dell'appalto è pari a € 1.080,00 (euro mille e ottanta/00) oltre IVA.

Art. 5 - Indicazioni per l'emissione della fattura e condizioni di saldo

1. FST è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, l'Affidataria dovrà trasmettere la propria fattura utilizzando il sistema di interscambio (SDI) usando il codice univoco M5UXCR1. Prima dell'invio della fattura elettronica, una "copia di cortesia" della medesima fattura, in formato pdf, dovrà essere trasmessa, esclusivamente ai seguenti recapiti: mdc@fst.it e amministrazione@fst.it.
2. Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo split payment;
3. La fattura dovrà essere intestata a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
P.IVA 05468660484 - Codice Fiscale 05468660484
4. L'Affidataria emetterà una sola fattura per l'intero ammontare del corrispettivo indicato *sopra* all'articolo 3 comma 3, al compimento del servizio. Il saldo del corrispettivo avverrà entro il termine di trenta giorni d.f.f.m., previa verifica da parte di FST della regolarità contributiva dell'Affidataria, presso i competenti enti previdenziali.
5. La fattura dovrà riportare, nell'oggetto, la descrizione dell'incarico e i codici di seguito indicati:

Servizio di Light lunch
CIG: BC4943E286
Codice commessa: FC/24

Art. 6 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidataria, unitamente alla stipula del presente contratto, in apposita dichiarazione sottoscritta, comunica il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi alla corresponsione del compenso per l'erogazione dei servizi qui descritti (il CIG attribuito dall'ANAC all'affidamento di questo Incarico è: **BC4943E286**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Con la sottoscrizione di tale dichiarazione l'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 7 - Penali e risoluzione del contratto

1. FST contesterà all'Affidataria per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione del contratto in caso di:

- prestazioni svolte in maniera difforme da quanto stabilito nel presente contratto e nel preventivo allegato;
- ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati dal contratto per cause imputabili all'Affidataria;
- indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidataria, nel corso dell'esecuzione del contratto.

2. L'Affidataria, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

3. Qualora l'Affidataria non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:

- in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto richiesto dal DEC, una penale di importo compreso tra 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze determinate dall'inesatto adempimento) per ogni inesatto adempimento o inadempimento rilevato dal DEC;
- in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Esecutore, una penale di importo compreso tra 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.

6. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidataria avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidataria non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.

7. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidataria stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.

8. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.

9. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidataria.

10. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, l'Affidataria sarà ritenuto gravemente inadempiente e il contratto potrà essere risolto di diritto.

11. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.

12. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravvanti il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.

13. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidataria dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

14. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 8 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01). Manleva

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.

L'Esecutore dichiara di aver letto tale MOGC con i relativi allegati, Codice Etico e Sistema Disciplinare, attingendoli dal profilo web della Committente.

2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.

3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.

4. L'Affidataria si impegna fin d'ora a tenere indenne FST dalle conseguenze pecuniarie che dovessero derivare dall'applicazione di sanzioni irrogate alla Committente per la violazione del suo Codice etico e delle previsioni del D.lgs. 231/01 da parte della stessa Affidataria o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 9 - Clausola Risolutiva

1. Qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente AQ con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patendi.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale

Protezione Dati), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l’Affidataria si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l’effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia.

2. L’Affidataria ha il diritto di accesso e di rettifica dei suoi dati personali comunicati alla Committente in occasione dell’affidamento del presente contratto.

3. Per ogni questione riguardante questi ultimi, l’Affidataria può rivolgersi al Delegato alla protezione dei dati.

Art. 11 - Foro competente e clausole finali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l’IVA e al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l’imposta di registro.

2. L’IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d’uso. L’imposta di registro (in caso d’uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all’esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell’Affidataria.

3. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

L’Affidataria
Food Fabbrica S.r.l.

La Committente
Fondazione Sistema Toscana